



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 11/08/2020, con oggetto DPCM DFP Decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6 del d.lgs. 165/2001 - prof. Massimo OSANNA pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0039386 - Ingresso - 20/08/2020 - 13:47 ed è stato ammesso alla registrazione il 05/10/2020 n. 1955 con la seguente osservazione:

Si prende anzitutto atto che, nonostante l'ampio numero di dirigenti interni che hanno partecipato alla procedura di cui all'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nessuno dei concorrenti è stato ritenuto idoneo per il posto di funzione in oggetto. Ciò induce, per mera correttezza amministrativa, l'Ufficio di controllo a registrare l'atto, anche in seguito al fatto che il Capo di Gabinetto e il Segretario generale del Ministero, per le vie brevi, hanno confermato l'impossibilità di attribuire ai dirigenti interni l'incarico. Del resto, l'amministrazione stessa riconosce di non aver ritenuto opportuno, "suddividere il percorso di interpellato in due fasi successive, prevedendo una prima fase solo interna e una seconda volta al reperimento all'esterno del Ministero della professionalità ricercata in caso di esito infruttuoso della valutazione dei candidati interni. Per evidenti ragioni di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, ha, dunque, sempre proceduto con interpellati aperti sia a candidati interni, sia a candidati esterni".

Tanto premesso:

1) Nell'avviso di disponibilità dell'incarico di livello dirigenziale effettuato dalla Direzione generale Organizzazione con circolare n. 162 del 12 giugno 2020, in difformità da quanto previsto all'art. 4, comma 1, lett. a) 'Pubblicità' del d.m. 27 novembre 2014, non sono risultate individuate le specifiche "competenze professionali richieste in ragione degli obiettivi individuati dal Ministro", in linea anche con l'art. 2, comma 1, che parla di "natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati". Peraltro, ciò non è stato specificato nemmeno nel decreto di conferimento riprodotto pedissequamente la declaratoria delle competenze intestate alla Direzione generale.

In definitiva, la comparazione dei partecipanti ha valutato il possesso di requisiti specifici non predefiniti, ma determinati solo all'arrivo dei curriculum, in violazione del principio di trasparenza e, potenzialmente, di quelli di imparzialità e buon andamento che dovrebbero presiedere l'agire amministrativo. Non rileva, in tal senso, l'affermazione tautologica dell'amministrazione secondo cui "i profili dei candidati sono stati esaminati sulla base di quelle che sono le competenze, attribuzioni e attività della Direzione generale nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero, così da assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni della Direzione generale" e che "la descrizione dei compiti e delle responsabilità del direttore generale, dettagliatamente articolati nel regolamento di organizzazione del Ministero, costituiscono elementi ampiamenti sufficienti per consentire sia l'individuazione del profilo ricercato in fase di pubblicazione dell'interpellato, sia la valutazione comparativa".

2) L'esame analitico dei curriculum dei partecipanti risulta attuato, dagli atti presentati, dal Ministro stesso. Incontestato il fatto che la scelta della proposta di nomina spetta all'autorità politica, appare conforme ai principi di trasparenza e di separazione fra attività gestorie e politiche che l'istruttoria sulla comparazione dei curriculum risulti attestata da un precedente atto, come, peraltro, adombrato dalla stessa amministrazione, secondo cui il primo vaglio è stato effettuato "avvalendosi dei propri uffici di diretta collaborazione".

3) Infine, nell'attribuzione dell'incarico, l'amministrazione enfatizza l'assenza di partecipazione all'interpello di dirigenti di livello generale e, invece, esalta lo svolgimento di tali funzioni da parte di dirigenti di livello non generale ("nessuno di essi ha ricoperto precedenti incarichi dirigenziali di livello generale, ad eccezione del dott. Magani che, come indicato nella proposta, ha avuto un solo incarico dirigenziale di livello generale in passato, prima del 2014, ma di una struttura periferica - e non quindi di una direzione generale - priva di specifiche attribuzioni nel settore museale (si tratta della ex Direzione regionale regione Abruzzo)").

La discriminazione operata fra dirigenti determinata dal solo fatto della mancata attribuzione attuale di incarichi di livello generale non pare rispondere ai principi generali dell'ordinamento.

Si chiede, pertanto, rassicurazione che, per i casi futuri, si provveda a superare le criticità dei punti 1-3.

Il Consigliere Delegato

VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI